



## **Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

25. La Santità di N. S. &c. Edictum Licentiam coërcens eorum, qui vestibus  
seu Sacris Piarum Sodalitatum abutuntur cum aliis Ordinationibus.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

XXV.

## EDICTUM

Licentiam coercens eorum, qui Vestibus, seu Saccis piarum Sodalitatum abutuntur cum aliis ordinationibus.

*Gio: Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale & c.*

**L**A Santità di Nostro Signore volendo provvedere all'inconvenienti, che potrebbero causarsi da quelli, che vanno vestiti con Sacchi delle Compagnie, e particolarmente, se hanno il viso coperto, inerendo agli Editti altre volte emanati dal nostro Tribunale, particolarmente sotto li 20. Marzo 1674., e 25. Marzo 1682. Ordina, ed espressamente comanda, che nessuna Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione possa in alcun tempo andar vestita con sacco sola, o accompagnata, tanto dentro, che fuori le Mura di Roma, se non con le Compagnie, e Confraternite senza separarsi da esse sotto pena di cento scudi, e di tre tratti di corda, ed altre pene a nostro arbitrio secondo la qualità delle persone.

L'istessa proibizione con le medesime pene vuole Sua Santità, che s'estenda à quelli, che si fanno pubblicamente la disciplina à sangue, detti volgarmente *i Betturi*, quali parimente dovranno andare uniti con le Compagnie, però con sacco modesto in segno di penitenza, e senza vanità alcuna, si ne facchi, che nelle discipline o in altro, che possa recare scandalo al Popolo ne' giorni Santi.

In altro proibisce à quelli, che sotto pretesto di Poveri vergognosi domandano la limosina, che non possano vestirsi parimente de' sacchi sudetti, nè andar coperti nel viso, per non essere conosciuti sotto le pene sudette. Dalle quali proibizioni s'eccezzano quelli, che per sussidio delle Compagnie, e Luoghi Pii haveranno da Noi la licenza d'andar questuando, purché vadino col viso scoperto, con la Cassetta, o Buissolotto ferrato, e col segno di Cercanti.

Finalmente d'ordine espresso della Santità Sua si comanda à tutte le Compagnie di quest'Alma Città, & à ciascheduno di esse di non far Processione alcuna di notte, molto meno nel Giovedì, e Venerdì della Settimana Santa sotto la pena di scudi 50. alli Guardiani, & alli Officiali, & altre pene à nostro arbitrio. Volendo, che la pubblicazione del presente Editto nelli luoghi soliti habbia forza, come se fosse personalmente intimato. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo di 23. Marzo 1720.

G. D. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Edicta, Decreta, Monitoria, Sententia, & Mandata memorabilia Eminentiss. & Reverendiss. D. Cardinalis S. R. E. CAMERARII,

*Juxta temporis seriem disposita.*

## PROHIBITIO

Extrahendi ab Alma Urbe Statuas marmoreas & cujuscumque metalli, gemmas, tabulas pictas, & alia pretiosa, cum aliis ordinationibus.

*Gio: Bat ista Spinola Diacono Cardinale di S. Cesareo della S. R. C. Camerlengo.*

**B**Enche con diversi Editti publicati, e proibizioni fatte in diversi tempi da Cardinali Camerlenghi nostri Predecessori, sia stato proibito l'estrarre, e fare estrarre da quest'Alma Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico figure, Statue, antichità, ornamenti, e lavori, si di marmo, che di metallo, e d'altre pietre preziose senza loro, e nostra licenza, non dimeno essendoci venuto à notizia, che da diverse Persone sotto varii pretesti, e modi anche fraudolenti siaprocurata, e procurarsi far l'estrazione di simili cose proibite; Per tanto Noi volendo provvedere, che non si facciano simili estrazioni, e fraudi, e perciò dare il debito castigo a' Delinquenti, d'ordine espresso di Nostro Signore datoci à bocca, e per l'autorità del nostro officio di Camerlengato, non revocando l'altri Bandi sopra tal materia da nostri Predecessori fatti, e publicati, anzi quelli, quando faccia di bisogno, confermando, ed approvando, e specialmente quelli delli 5. Ottobre 1624., 29. Gennaio 1646., e 30. Agosto 1655. delli 5. Febbraio 1686. col presente ordiniamo, e comandiamo à tutte, e singole Persone tanto Ecclesiastiche, quanto secolari di qualsivoglia stato, grado, ordine, e condizione, ancorché ricercasse speciale, e specialissima menzione che non possono, nè presumino per l'avvenire estrarre, e fare estrarre fuori di Roma, Distretto, e suoi Territori per li luoghi dello Stato Ecclesiastico nè da qualsivoglia luogo di detto Stato per fuori di esso Stato, per fiume, mare o per terra alcuna sorte di statue, figure, bassi rilievi, colonne, vasi, alabastris, agate, diaspri, amatiste, ed altri marmi preziosi, gioie e pietre lavorate, e non lavorate, torzi, teste, frammenti, pilli, piedestalli, iscrizioni, o altri ornamenti, fregi, medaglie, cameli, o intragli di qualsivoglia pietra, ovvero metallo, oro, argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno figure, quadri, e pitture antiche; o altre opre in qualsivoglia cosa scolpite, depinte, intagliate, commesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che siano state novamente ritrovate in cave, o siano esistenti in Roma, e fuori di Roma, ovvero appresso qualsivoglia Persona, o in qualunque luogo senza nostra licenza dar darli, e concedersi quanto alle cose antichi in vigor solamente di special chirografo di Sua Santità, e con visione, e fede della qualità, e quantità, Venditore, e Compratore delle cose sudette fatta

dal